

CAMERA DEI DEPUTATI N. 712

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FORMISANO

Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di ineleggibilità e di limiti all’assunzione delle cariche di Governo

Presentata il 10 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’avvio della XVII legislatura è stato contrassegnato da una ripresa delle polemiche sulle norme relative all’eleggibilità dei deputati e dei senatori.

Da un lato, un gruppo di intellettuali ha avviato una raccolta di firme per un appello finalizzato a sancire l’ineleggibilità di Berlusconi, appello che ha registrato anche il consenso di alcuni parlamentari.

Dall’altro lato, si è lanciata una mobilitazione contro un presunto tentativo di espellere dal Parlamento con un cavillo giuridico un *leader* di partito legittimato dal consenso degli italiani.

Infine si è innescata una contestazione sulla candidatura di un magistrato in un collegio coincidente con la sede in cui aveva prestato servizio fino a pochi mesi

prima, collegio nel quale era palesemente ineleggibile.

Polemiche che derivano dal fatto che la materia è regolata da una normativa datata, che risale al 1957 e richiede un aggiornamento che la adegui ai tempi e, insieme, ne faciliti l’interpretazione.

Diciamo subito che non abbiamo ritenuto e non riteniamo praticabile l’idea di interpretare in modo innovativo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di seguito «testo unico». Anche se siamo convinti che finora si è data una versione di comodo del dettato legislativo, un’interpretazione consolidata in molti anni e con maggioranze di diverso colore rappresenta, a nostro avviso, un ostacolo insormontabile a cambiamenti di rotta, come,

peraltro, certificato da un illustre costituzionalista quale il Presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida.

Di qui, l'iniziativa di questa proposta di legge, che non mira a stravolgere la normativa vigente, ma si limita ad apportare solo le modifiche indispensabili per rendere la disciplina concretamente applicabile, eliminando, nel contempo, le ambiguità presenti nella normativa vigente.

L'articolo 1 concerne la modifica all'articolo 10 del testo unico. Si chiarisce la portata del divieto di eleggibilità evitando l'anomalia interpretativa in base alla quale per le concessioni a Mediaset non era eleggibile Confalonieri, mentre era eleggibile Berlusconi. Un'anomalia che ha prodotto venti anni di sospetti e di situazioni al limite del ridicolo con Berlusconi che usciva dalla sala del Consiglio dei ministri quando il Governo da lui presieduto doveva emanare norme relative alle sue aziende, lasciando a deliberare i Ministri da lui designati.

La norma, però, ha una valenza molto ampia e non riguarda solo il « problema Berlusconi ». Abbiamo ancorato la disposizione a un parametro oggettivo e lo abbiamo individuato nella soglia del 2 per cento, soglia oltre la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) definisce le partecipazioni rilevanti, stabilendo per i detentori particolari obblighi di comunicazione nei confronti del mercato. Ovviamente, per motivi di coerenza abbiamo fissato la stessa quota anche per le società non quotate.

A quanti dovessero avanzare il dubbio che la soglia sia troppo bassa ricordiamo che la norma riguarda soggetti la cui azienda dipende dallo Stato per conces-

sioni, opere, amministrazioni, somministrazioni, sovvenzioni o sussidi e che potrebbero adottare provvedimenti in favore della propria azienda.

L'articolo 2 è quello più innovativo. Che l'ineleggibilità comporti l'incandidabilità dovrebbe essere un fatto scontato. Infatti, candidare un soggetto ineleggibile darebbe un ingiusto vantaggio alla parte politica che lo ha messo in lista, in quanto il seggio rimarrebbe acquisito a quella parte politica con il subentro del primo dei non eletti. Il che vanificherebbe, almeno in parte, gli effetti della disposizione.

Ma la novità più innovativa della norma è che con l'incandidabilità il potere di decidere è sottratto al Parlamento e trasferito agli organi giurisdizionali ordinari, com'è giusto che sia in tale materia.

L'articolo 3 sana una palese dimenticanza del testo unico. È, evidente che è incoerente prevedere l'ineleggibilità al Parlamento senza deliberare anche l'esclusione dalle cariche di Governo. La norma pone riparo a questa anomalia.

L'articolo 4 è la sostanziale riproposizione dell'articolo 121 del testo unico e postpone l'entrata in vigore delle norme alla fine della legislatura vigente. Lo scopo è di evitare ogni intento discriminatorio nei confronti di singoli soggetti o parti politiche.

Qualunque interessato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge avrà tutto il tempo di decidere se dedicarsi alla cura degli affari pubblici o dedicarsi alla propria azienda. Il che, peraltro, non gli impedirebbe di fare politica, senza, però, essere presente nelle istituzioni e trovarsi a legiferare o ad adottare delibere in palese conflitto di interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-bis) i soggetti che siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti che comportino gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117 del regolamento di cui alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente numero si applica anche ai titolari di quote di società non quotate con la stessa soglia di applicabilità ».

ART. 2.

1. Le disposizioni relative all'ineleggibilità alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica comportano anche l'incandidabilità dei soggetti interessati. Si applica l'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

ART. 3.

1. Le condizioni che determinano l'incandidabilità si applicano anche per l'assunzione e per lo svolgimento delle seguenti cariche di Governo: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del Governo.

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge e acquistano efficacia a decorrere dalle elezioni tenute successivamente alla citata data di entrata in vigore.

